

Ferma presa di posizione di Panunzi in difesa delle competenze

Stop alle interpretazioni faziose

Le circolari degli ingegneri condizionano l'opinione dei destinatari



L'avvenuta conoscenza della divulgazione, da parte di alcuni Ordini Provinciali degli Ingegneri, di informazioni su atti giudiziari riguardanti i contenziosi in materia di costruzioni civili, peraltro, non ancora definiti, ha determinato una ferma presa di posizione di Piero Panunzi, Presidente del Cng, a difesa delle competenze dei geometri.

A prescindere da ogni considerazione di merito, si evidenzia che, le comunicazioni (note, circolari, diffide, etc.) provenienti dalle rappresentanze di categorie professionali, quali quelle degli Ingegneri, pur scaturendo da una legittima facoltà di manifestare all'esterno gli interessi di cui si è titolari, devono necessariamente aderire a precisi limiti, oltre che di forma, soprattutto di sostanza. – sono le dichiarazioni contenute in una circolare del CNG a firma di Piero Panunzi – Questo in un rapporto di reciproco rispetto tra le parti, anche, come è ovvio, a fronte di posizioni antitetiche.

È evidente, nel contempo, che siffatte comunicazioni debbano anche essere impiegate su una base di legittima interpretazione delle norme e della giurisprudenza esistente nell'ambito dell'argomento trattato e non viziata da un'interpretazione di parte, volta ad orientare l'opinione dei destinatari verso prese di posizione faziose.

Infatti, dal punto di vista normativo è appena il caso di ricordare che la legislazione vigente non vieta in modo

aprioristico al geometra di operare con strutture in cemento armato nelle costruzioni, pure in zone sismiche. Se è vero che la lettera l) del R.D. n. 274/1929 disciplina la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie in c.a. di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza è altrettanto innegabile che la lettera m) assegna ai geometri il "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

La maggiore ampiezza normativa della lettera l) che espressamente disciplina l'uso del cemento armato nelle costruzioni a destinazione agricola, non può autorizzare l'interprete a concludere che il legislatore, formulando in modo generico la norma contenuta nella successiva lettera m) senza esplicito riferimento all'uso del cemento armato, ne abbia voluto vietare l'utilizzo per le costruzioni civili.

Questa conclusione condurrebbe a conseguenze aberranti, tali da comprimere in maniera inaccettabile l'esercizio della professione del geometra e da snaturarne la funzione, vista l'importanza e la diffusione ormai acquisita dal cemento armato nell'ambito delle costruzioni non solo a destinazione civile.

Oltre tutto, siffatta conclusione contravviene chiaramente al dettato della L. 1086/5.11.71, art. 2, 1° comma, che, anzi, garantisce al geometra il diritto all'uso del cemento armato entro i limiti di competenza. Tale legge, infatti, ha ridisciplinato "in toto" la materia, innovando la precedente normativa e riconoscendo la legittimazione anche dei geometri a progettare opere in cemento armato, secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento professionale.

Pertanto, come sancito da diverse pronunce giurisprudenziali, in tema di competenze dei Geometri – a fronte della citata normativa vigente in materia – si deve affermare che il concetto di modesta costruzione è il limite oltre il quale il tecnico diplomato non può operare e deve essere valutato caso per caso, adottando il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare.

In proposito, appare fondamentale la sentenza n. 199/93 della Corte Costituzionale la quale, in partico-

lare, individua il suddetto criterio “tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive”. Questo è un criterio “flessibile” – dichiara la Corte – che si evolve in accordo con le “cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnici scientifici che la materia può subire nel tempo” e per la cui applicazione concreta occorre far riferimento, oltre alla legge n. 144/49 (tariffa professionale), anche all’intera normativa di settore.

Tale orientamento risulta confermato “in toto” dalla sentenza n. 784/97 della quarta sezione del Consiglio di Stato, laddove sancisce, in particolare, l’interpretazione delle leggi tecniche – dal R.D. n. 2229/39 alla legge n. 64/74 (attraverso la legge n. 1086/71) – come una conferma che la competenza dei geometri, di cui all’art. 16 letto m) del R.D. n. 274/29, comprende la legittimazione a progettare e dirigere modeste costruzioni civili, senza alcuna preclusione in ordine alla struttura.

Le considerazioni svolte valgono pienamente anche per le costruzioni a destinazione industriale o commerciale e, a maggior ragione, la competenza non può essere messa in dubbio per le costruzioni con strutture prefabbricate di cui all’ art. 9 della medesima legge n. 1086/1971.

Ai sensi di tale norma, infatti, il progettista è responsabile dell’organico inserimento dei manufatti nel progetto delle strutture dell’opera, ma non anche del calcolo delle strutture prefabbricate (Pretore di Padova, sento n. 940/1993 e Consiglio di Stato sez. quinta, n. 5208/02). Per quanto riguarda l’ulteriore aspetto della questione, cioè la progettazione in zona sismica, si richiama la L. 2.2.1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” che, all’art. 17, 2° comma, così prescrive testualmente: “Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra, o perito industriale iscritto all’Albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori”.

Si osserva che la norma, nella sua formulazione, richiama in modo pressoché identico quella contenuta nell’art. 2, 1° comma, della L. 1086/71 sulla disciplina dell’uso del cemento armato, che è stata fino ad ora oggetto di analisi interpretativa.

Anche questa norma rimanda ai criteri di ripartizione delle competenze stabiliti dalla legge professionale, motivo per cui tutte le considerazioni di principio già svolte in precedenza possono essere qui validamente riproposte. Ancora una volta, la legge autorizza il geometra ad operare, in zona sismica, a condi-

zione che egli sia iscritto al proprio albo professionale e nei limiti della sua competenza, secondo i criteri generali richiamati dall’art. 16, L. 274/1929.

Non si può negare che le progettazioni in zona sismica costituiscono un compito di particolare delicatezza, certamente di impegno maggiore rispetto alla stessa attività esercitata in zone non soggette a pericolo sismico, poiché richiedono il ricorso a operazioni di calcolo più attente e complesse, soprattutto per ciò che riguarda lo studio della statica delle costruzioni.

Purtuttavia, non è questo il criterio discriminatorio della competenza richiesto dalla legge n. 64/74.

Quand’anche la progettazione in zona sismica richieda particolari operazioni di calcolo, la legge comunque scevera da questo concetto e colloca i limiti di competenza del geometra entro quelli predeterminati dalla legge professionale alla quale rimanda, vale a dire il limite della modesta costruzione. Si deve dunque nuovamente riaffermare il concetto di modesta costruzione civile per delimitare l’ambito di competenza del geometra nell’espletamento di incarichi professionali in zone sottoposte a pericolo sismico.

D’altro canto, occorre tener conto della specifica preparazione, prima ancora che professionale, scolastica dei geometri, assicurata dalla disciplina dei programmi di insegnamento, attualmente previsti dal D.P.R. n. 825/1.5.1972 (materie, orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri).

Tale decreto ha, infatti, introdotto il “cemento armato” come materia di studio sotto ogni rilevante aspetto (materiali, requisiti di accettazione e di impiego, sistemi costruttivi, calcolo delle strutture, progettazione)

Inoltre, va ricordato la piena legittimità della collaborazione professionale tra gli architetti o ingegneri ed i geometri – nell’ambito della quale il geometra redige il progetto architettonico – in quanto disciplinata dall’art. 11 della legge di tariffa n. 144/49 che, a tal proposito, non prevede alcun limite (cfr. Cass., sez. VI penale, n. 4662/95, n. 5416/95; Pretura di Pieve di Cadore, dep, il 23.01.97; Pretura di Belluno, n. 46/98 e n. 638/98).

Tale principio è stato anche recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con le sentenze della quinta sezione, n. 248/97, n. 83/99, n. 5208/02 e n. 3068/03.

L’impegno del Consiglio Nazionale è quello di sensibilizzare al massimo i Collegi affinché vigilino sull’eventuale divulgazione di ulteriori circolari aventi siffatte caratteristiche tendenziose e consentano il tempestivo intervento per l’affermazione delle surriportate argomentazioni e la difesa dell’operato degli iscritti.